

Statuto Associazione

“Tana LIBRI per tutti”

Art. 1. – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'Associazione Culturale e Ricreativa denominata “Tana LIBRI per tutti”. E' una libera Associazione di fatto apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

La sede dell'Associazione è sita in via Damiano Macaluso n. 17 Roma (RM) cap 00146.

Art. 2. – SCOPI SOCIALI

L'Associazione Tana LIBRI per tutti seguenti scopi:

- Formazione e divulgazione della lettura
- Proporre attività volte a valorizzare la creatività e la fantasia delle bambine e dei bambini attraverso la lettura.
- Offrire un piccolo spazio educativo, sociale, di maturazione, crescita umana e civile, attraverso l'ideale di educazione permanente, creando inoltre un ambiente stimolante per adulti e bambini;
- Porsi come punto di riferimento per tutte le bambine e bambini e i loro genitori.
- Promuovere incontri pedagogici, ludici e socioculturali per bambini e adulti; attività di sostegno e promozione della genitorialità, rivolte soprattutto al quartiere di appartenenza.
- Svolgere qualsiasi altra attività connessa a quelle sopraindicate: Presentazione libri, letture ad alta voce, incontri a tema di confronto con i genitori.

Art. 3. -ATTIVITA' SOCIALI

L'associazione l'Albero dei Colori, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Attività culturali: laboratori e incontri su diversi temi pedagogico-educativo, dibattiti, presentazione libri e giocattoli.
- Attività ludiche: Piccoli tavoli creativi, letture ad alta voce, drammatizzazione

– Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto e attrezzatura sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo socio-culturale, comprese, inoltre lo svolgimento delle sopraindicate attività anche all'aperto in luoghi pubblici o privati, organizzando delle uscite didattico-ludiche con i membri dell'Associazione anche in strutture esterne alla sede.

Art. 4. – I SOCI

L'associazione Tana LIBRI per tutti è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Tipologie di soci:

– soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

– soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e possono (con apposita delibera del Consiglio Direttivo) essere esonerati dal versamento di quote annuali.

– Soci fondatori: persone che si sono riuniti la prima volta per costituire l'associazione sottoscrivendone il verbale di costituzione.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. – MODALITA' DI AMMISSIONE

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro i termini previsti, decisione per la quale è ammesso appello all'assemblea generale.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa, direttamente o tramite membri della propria famiglia.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione nel libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti.

E' pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. N 460/97.

Art. 6. – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche allo statuto e ai regolamenti, eleggere gli organi sociali ed essere eletti dagli stessi.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le attività indette dall'associazione stessa, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'eventuale attività lavorativa prestata.

I soci sono tenuti:

– al pagamento della quota associativa;

– all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni ed al rispetto delle delibere prese dagli organi sociali, comprese le contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art.7. -PARTECIPAZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

La qualifica di socio, dal momento in cui viene deliberata dal Consiglio Direttivo ha validità annuale dal giorno dell'emissione.

Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto del rinnovo sono, comunque, tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite, per il singolo anno, dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione all'Associazione Tana LIBRI per tutti si collega né alla titolarità di azioni né a quella di quote di natura patrimoniale; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

Art. 8.- RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperano alle disposizioni statutarie, alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, danneggino l'immagine dell'Associazione con il loro comportamento.

L'esclusione da associato è deliberata dall'assemblea con voto segreto, con atto motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato in contraddittorio, con possibilità di presentare memorie difensive. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dall'Assemblea dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 9.- INTRASMISSIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs N 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 10. – PRESTAZIONI

L'Associazione di norma realizza le attività programmate attraverso le prestazioni dei propri associati prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita.

Le prestazioni di attività da parte dei titolari delle cariche sociali è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

L'Associazione, inoltre, a suo insindacabile giudizio, può richiedere una somma, anche oraria, per particolari attività e progetti che vengano eseguiti all'interno dei locali dell'associazione; può, altresì, assumere lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo facendo anche ricorso agli associati.

Il comportamento di ciascun associato verso l'Associazione e gli altri associati deve essere improntato all'assoluta buona fede e alla correttezza.

Art. 11. – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12.- PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal patrimonio mobiliare di proprietà dell'Associazione, da lasciti e donazioni;
- dall'eventuale fondo di riserva.

I Soci, in qualunque momento della vita dell'Associazione non potranno mai esercitare alcun privilegio e/o diritto sul patrimonio associativo.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della qualità di soci, e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione del patrimonio dell'Associazione.

Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento disciplinato dalle norme vigenti e dal presente statuto, gli utili dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma.

Art. 13. – ESERCIZIO SOCIALE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 14.- BILANCIO

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario consuntivo, dell'esercizio precedente. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione

almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15.- UTILI E RESIDUI ATTIVI

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione fatta eccezione per quanto diversamente fosse stabilito dalla legge.

Art. 16. GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 17. – ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 18. – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione " l'Albero dei Colori" .

Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale
- successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci e gli eventuali somme per le attività;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 19. – IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, in particolare si occupa di aprire il conto corrente intestato all'associazione e di espletare

tutte le pratiche gestionali ed amministrative necessarie alla vita dell'associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo

Art. 20. – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 21.- SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne definisce i compiti, funzioni e durata, con propria deliberazione da comunicare all'Assemblea

Il Segretario viene scelto tra gli associati, può redigere, se necessario, il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato il Registro degli Associati, cura l'inventario dei beni dell'Associazione ed assiste il Consiglio Direttivo nella redazione della bozza del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo.

Art. 22.- TESORIERE

Il Tesoriere provvede alla gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua tutte le verifiche ritenute necessarie, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) la documentazione necessaria per l'elaborazione della bozza di rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo.

Art. 23. -SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 24.- CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 25. -CONTROVERSIE TRA GLI ASSOCIATI

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali si rimettono al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.

Art. 26.- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 27. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.